

Documento analitico di regolamentazione interna per l'accesso agli spazi pubblicitari sulla testata "....." per le campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'arti. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022.

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 135/22/CONS recante le "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'arti. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022.

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per la testata (nome della testata), relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'arti. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022.

Art. 2

La comunicazione preventiva, pubblicata in data sul numero della testata viene allegata al presente documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in (città/indirizzo/tel) e copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022 l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla testata (nome della testata), nonché di definire e di divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell'assoluta parità di trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici referendari secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "**messaggio referendario**", in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata (nome testata), per la diffusione di messaggi politici referendari, dale fino a tutto il quindicesimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore del giorno precedente quello di pubblicazione.

Art. 10

Non si accetteranno, dale fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni

di spazi per diffondere messaggi politici referendari con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio principale adottato è quello dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio. In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione. Non si accetteranno ordini per diffondere messaggi politici referendari per più di tre uscite consecutive.

Art. 12

Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nell'allegato n. 1 al presente. Per quanto detto all'art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- LISTINO TARIFFE
- COMUNICATO PREVENTIVO
- COPIA DEL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE IN CUI IL COMUNICATO È STATO PUBBLICATO

NOTA 2: LE TARIFFE COMMERCIALI NORMALMENTE PRATICATE POSSONO ESSERE ANCHE RIDEFINITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, FERMO RIMANENDO L'OBBLIGO DI APPLICARE LE STESSE IN MANIERA OMOGENEA A TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE.